



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Andrea Scaldaferrì	Presidente
Dott. Luigi Abete	Consigliere
Dott. Cosmo Crolla	Consigliere
Dott. Luigi D’Orazio	Consigliere
Dott. Roberto Amatore	Consigliere - Rel.

Società di fatto;
giudicato interno;
novità della domanda
in appello; art. 112
cod. proc. civ.;
confessione; spese

Ud. 13/7/2022 CC

Cron.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 15842-2018 r.g. proposto da:

GIANGRAZIO (cod. fisc.	ROSA (cod. fisc.
GIUSEPPE (cod. fisc.	FRANCESCA (cod. fisc.

tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Pasquale Difonzo, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Muzio Clementi n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Raguso.

- **ricorrente** -

contro

MARCO (cod. fisc.), e
MARIA GIUSEPPA (cod. fisc.	rappresentati e difesi,

giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Pasquale Caso e Girolamo Giancaspro, con i quali elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Scandriglia n. 7, presso lo studio dei difensori.



controricorrenti
e ricorrenti incidentali -

contro

INNOCENZO e Colonna Rosa

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata in data 15.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/7/2022 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. MARCO - assumendo di aver costituito, sin dal mese di gennaio del 1982, con i suoi colleghi Innocenzo, Giuseppe e Giangrazio, una società di fatto con pari partecipazione, convenzionalmente denominata "Impresa Edile Innocenzo" (apparendo, così, una ditta individuale) e che i soci avevano assunto la qualità fittizia di dipendenti della predetta ditta individuale - evocò in giudizio i soci per sentir dichiarare l'esistenza di una società di fatto tra gli stessi e per la determinazione giudiziale della sua quota pari al 25% dell'intera compagine societaria.
2. Il Tribunale di Bari, sez. di Altamura, con la sentenza depositata in data 17 marzo 2015, rigettò la domanda così proposta.
3. Proposto gravame da parte dei coniugi e avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bari ha accolto l'appello così proposto e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l'esistenza di una società di fatto tra Innocenzo, Marco, Giangrazio e Giuseppe, tutti soci al 25% ciascuno del capitale sociale, e ha condannato Innocenzo, Giangrazio e Giuseppe in solido al pagamento in favore della controparte dell'importo di euro 58.696 a titolo di liquidazione della quota sociale. La corte del merito ha ritenuto che: a) la dichiarazione datata 16.1.1989, a firma Innocenzo - prodotta in primo grado dal e rivelatasi,



dopo la consulenza grafologica, autentica - avrebbe dovuto ritenersi elemento probatorio di per sé solo sufficiente a ritenere provata la dissimulazione della società, costituendo, peraltro, le dichiarazioni testimoniali del commercialista della società ulteriori elementi di riscontro in ordine all'esistenza del vincolo sociale; b) il contenuto della predetta dichiarazione costituiva invero dichiarazione confessoria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. ss.uu. 7381/2013), risultando evidente che, nella fattispecie in esame, il [redacted] nel conferire sostanzialmente all'uso sociale la sua quota di un bene immobile e nell'accettare di intestare fittiziamente la società al solo [redacted] aveva preteso da quest'ultimo una controdeklarazione che era stata resa nel documento sopra ricordato e acquisito in giudizio; c) la dichiarazione così rilasciata consentiva di ravvedere sia l'elemento soggettivo del riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole sia l'elemento oggettivo del concreto pregiudizio al dichiarante conseguente al contenuto della dichiarazione, compendiandosi quest'ultima nel riconoscere che il patrimonio sociale non era di esclusiva proprietà del dichiarante ma anche del [redacted] e degli altri soci; d) le dichiarazioni rilasciate dalle parti nonché quelle dei testi "clienti" dell'impresa non incidevano in modo significativo sul convincimento giudiziale; e) maggior rilievo probatorio doveva invece essere riconosciuto alle dichiarazioni rese dal commercialista che aveva dichiarato di aver assistito agli accordi per la costituzione della società e di aver, in numerose occasioni, sentito i soci riconoscerne l'esistenza e peraltro di volerne condividere gli utili; g) in termini squisitamente civilistici il riconoscimento della fittizietà dei rapporti di lavoro con i soci, già peraltro dichiarata dal primo giudice, costituiva ulteriore conferma del vincolo societario; h) anche la disponibilità del terreno (cointestato tra soci e mogli) - fornita dai soci a titolo gratuito alla società - rappresentava ulteriore indice probatorio a conferma dell'esistenza della società stessa; i) al riconoscimento di quest'ultima conseguiva l'affermazione del diritto del socio attore ad ottenere la liquidazione del valore della quota pari al 25% del valore del capitale sociale.

2. La sentenza, pubblicata il 15.3.2018, è stata impugnata da
GIANGRAZIO, GIUSEPPE, ROSA,



FRANCESCA con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui MARCO e MARIA GIUSEPPA hanno resistito con controricorso, con il quale hanno proposto anche ricorso incidentale.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione alle preclusioni formatesi per il giudicato interno. Osservano i ricorrenti che il giudice di prima istanza aveva rigettato la domanda di accertamento della società di fatto, come proposta dal e articolata nel *petitum* e non già -come capziosamente dedotto nell'atto di appello- in termini di "declaratoria di società occulta". Si evidenzia che dal raffronto testuale tra la statuizione impugnata (che aveva risolto una questione avente una propria individualità ed autonomia) ed i proposti motivi di gravame sarebbe emerso che la sentenza di primo grado, sul punto deciso (inesistenza della società di fatto), non sarebbe stata fatta oggetto di specifica impugnazione, avendo invece i motivi di gravame indirizzato l'indagine della Corte territoriale sulla pretesa esistenza di una società dissimulata ed occulta (domanda neanche proposta in via gradata in prime cure) e sulla richiesta, anch'essa nuova ed inammissibile, di declaratoria della "simulazione" di ciò che appariva (come ditta individuale), come tale volta a mettere in luce il negozio dissimulato e societario, situazione quest'ultima sostanzialmente autonoma e diversa rispetto a quella azionata con la domanda in primo grado. Si osserva ancora che in grado di appello si sarebbe introdotto un tema di indagine diverso dall'esteriorizzazione di un preteso rapporto sociale che investiva, invece, la pretesa simulazione del rapporto apparente e esteriorizzato (ditta individuale e rapporto di lavoro), dissimulante una società occulta nella quale, invece, non vi sarebbe stato spazio per una forma di esteriorizzazione del rapporto sociale che, per patto, avrebbe dovuto rimanere occulto e segreto (e dunque una questione relativa, in realtà, alla dissimulazione di una pretesa società occulta). Stante il difetto di equivalenza tra società di fatto e società occulta - aggiungono i ricorrenti - sarebbe,



pertanto, risultata evidente, rispetto alla statuizione del giudice di prime cure, la formazione di un giudicato interno in relazione a quest'ultima statuizione giurisdizionale.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 345 cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione alla violazione delle norme in tema di attività del giudice e al vizio di ultrapetizione. Osservano i ricorrenti che l'ambito oggettivo del giudizio di primo grado – articolato attraverso le proposizioni descrittive in cui era delineata sia la *causa petendi* che il *petitum* immediato – sarebbe stato segnato dalla domanda volta ad "accertare e dichiarare la esistenza di una società di fatto ... con ogni conseguenza come per legge", che gli stessi attori assumevano costituita con Innocenzo, Giuseppe e Giangrazio: invece, gli appellanti avrebbero sostanzialmente cambiato prospettiva chiedendo al giudice del gravame di accertare l'esistenza di una società occulta, rappresentando artatamente che l'originario *thema decidendum* era stato determinato dalla domanda di simulazione della società occulta. Evidenziano, ancora, che la deduzione (nuova) dell'esistenza di una società occulta avrebbe comportato necessariamente l'accertamento dell'esistenza di un rapporto sociale che, in forza di un accordo tra soci (patto di occultamento e di segretezza), non verrebbe manifestato all'esterno ove sarebbe apparso come unico soggetto il titolare della ditta individuale, dovendosi dunque ritenere che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisse, in realtà, il presupposto indispensabile perché potesse legittimamente predicarsi l'esistenza di una società occulta. Tale situazione da ultimo rappresentata avrebbe costituito – osservano ancora i ricorrenti – fattispecie ben diversa dall'originaria deduzione della pretesa esistenza di una società di fatto che invece avrebbe potuto ritenersi esistente all'esterno solo quando si fosse esteriorizzata come tale, e cioè quando due o più persone avessero operato nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società che di fatto sarebbe stata costituita da tali comportamenti. Si evidenzia ancora da parte dei ricorrenti che la Corte territoriale, in presenza di specifiche deduzioni introdotte per la prima volta in sede di gravame dagli appellanti, avrebbe



erroneamente ritenuto che la sentenza gravata avesse statuito sui capi della domanda relativa alla declaratoria di società occulta, così statuendo in ordine alla positiva dimostrazione della dissimulazione della società e così incorrendo nella denunciata ultrapetizione, con violazione sia dell'art. 345 cod. proc. civ. sia del disposto normativo di cui all'art. 112 codice di rito.

2.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione delle questioni prospettate dai ricorrenti – sono infondati.

2.2 Va subito precisato che, come emerge dalla lettura degli atti (cfr. pag. 2 del controricorso), la domanda attorea articolata in primo grado si era fondata sull'allegazione che la società che si affermava costituita dal Marco nel gennaio del 1982 con e avesse per "ragioni di convenienza" adottato "convenzionalmente la denominazione di Impresa Edile Innocenzo" e che la stessa dovesse "apparire" come ditta individuale a nome di uno dei quattro soci. Allegarono inoltre gli attori in primo grado che "Tutti i soci, compreso il hanno assunto la qualifica fittizia di dipendenti della ditta individuale ma, di fatto, si sono sempre comportati e hanno sempre agito come soci, assumendo le responsabilità operative e gestionali e dividendo in parti uguali le spese e gli utili".

2.2 Risulta pertanto evidente che, nel caso di specie, non si è verificata in sede di gravame alcuna *mutatio* della domanda presentata in primo grado, posto che gli attori avevano sempre allegato l'esistenza di una società di fatto convenzionalmente occultata per volontà dei soci, tramite la dissimulazione del contratto di società che avrebbe dovuto apparire all'esterno invece come impresa individuale intestata ad uno dei soci, e cioè Innocenzo.

Sul punto qui in discussione è stato infatti affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la "causa petendi" è costituita in entrambi i casi dall'accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7776 del 27/03/2017; cfr. anche: Cass. n. 8981-2016; Cass. n. 17925-2016).



In realtà, si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità (Cass., sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8981, Cass., sez. I, 11 marzo 2010, n. 5961); mentre società irregolare è quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata (Cass., sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10695, m. 509395). Il rapporto sociale è occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (Cass., sez. VI, 12 settembre 2016, n. 17925). Ciò che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti (Cass., sez. I, 23 aprile 1969 n. 1284, Cass., sez. I, 12 novembre 1984, n. 5691).

È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva *de qua* consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021).

Orbene, nel caso qui in esame le parti – secondo l'originaria prospettiva attorea poi ribadita nell'atto di citazione in appello – avevano voluto "esteriorizzare", per patto convenzionale costitutivo della società di fatto, solo



l'impresa individuale, rimanendo occulta dunque la struttura interna che, invece, quanto a quota di partecipazione e a divisione degli utili, si era modellata secondo la struttura di una società di fatto che prevedeva, più in particolare, la partecipazione di ogni componente, per il 25% ciascuno, alla compagine sociale (e ai relativi utili) e il conferimento di beni strumentali (terreni ed attrezzature) per lo svolgimento dell'attività produttiva (edilizia) oggetto del contratto sociale.

Ne consegue che la domanda di accertamento avanzata dal [redacted] era volta proprio a disvelare la dissimulazione del contratto sociale tramite l'apparenza dell'impresa individuale e a verificare la fondatezza della prospettata domanda attorea, diretta ad accertare per l'appunto l'esistenza tra le parti di una società di fatto, con conseguente diritto dei soci (attori in giudizio) a percepire la liquidazione della quota di partecipazione al sodalizio societario. Del resto, va anche ricordato, in termini più generali, che il divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad applicare (Cass. n. 6854 del 16/03/2017; v. anche Cass.n.7776/2017).

Ciò posto, le doglianze dei ricorrenti, dirette ad evidenziare la prospettazione di una domanda nuova in appello non proposta in primo grado, e cioè la domanda di accertamento dell'esistenza tra le parti di una società occulta (domanda ontologicamente diversa – secondo la prospettazione dei ricorrenti - da quella diretta ad accertare l'esistenza di una società di fatto), risultano prive di fondamento, posto che la domanda avanzata in primo grado si fondava proprio sulla prospettazione, in tesi, della dissimulazione del contratto di società tra le parti tramite l'apparenza di una diversa forma di organizzazione dell'impresa, e cioè di una impresa individuale che nascondesse il contratto sociale e la qualità di soci degli appartenenti al



sodalizio societario (soci che, peraltro, risultavano formalmente solo dipendenti della società).

Ne consegue che la Corte di appello – ritenendo provata l'esistenza tra le parti di una società di fatto sulla base del corredo probatorio allegato dalle parti (controdeklarazione del 16.01.1989 a firma Innocenzo; dichiarazioni testimoniali acquisite) - non è incorsa in alcuna ultrapetizione ex art. 112 co. proc. civ. né ha accolto una domanda nuova rispetto a quella prospettata in primo grado, essendosi invece limitata a verificare la fondatezza della prospettazione attorea già allegata e dedotta in primo grado riscontrandone la veridicità e dunque la legittimità quanto alla conseguente richiesta di liquidazione della quota sociale.

Né può parlarsi di violazione di un giudicato interno asseritamente formatosi sul rigetto della domanda di accertamento della società di fatto per la prospettata mancata impugnazione da parte degli appellanti della relativa statuizione del giudice di prime cure. E ciò per le medesime ragioni sopra indicate, che hanno già evidenziato l'identità di domande prospettate dagli originari attori con l'atto di citazione in primo grado e con la proposizione del gravame, domande dirette tutte ad accertare l'esistenza di una società di fatto oggetto di dissimulazione tramite la concordata apparenza dello svolgimento dell'attività di impresa sotto l'egida di una impresa individuale fittiziamente intestata ad uno solo dei soci della predetta società, invece convenzionalmente voluta dalle parti con gli accordi documentati con la dichiarazione del 16.1.1989.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per falsa applicazione degli artt. 2730, 2735 e 2247 cod. civ., nonché per vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dell'*animus confitendi* ex art. 360, primo comma, n. 5. Cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare la natura confessoria della dichiarazione del 16.1.1989. Osservano i ricorrenti che i giudici del merito avrebbero omesso di considerare che una dichiarazione di verità sarebbe configurabile, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., solo se riguardasse l'esistenza obiettiva degli elementi costitutivi del negozio, con la conseguenza che, con riferimento alla prova del rapporto di società, la



confessione dovrebbe riguardare l'esistenza degli elementi costitutivi ed essenziali del rapporto stesso e non già la generica esistenza della società, e ciò a maggior ragione ove sia stata allegata, come nel caso in esame, l'esistenza di una società di fatto per il quale il contratto sociale si era formato non in forza di una manifestazione di volontà espressa, ma attraverso comportamenti concludenti delle parti o dimostrazioni palesi dell'attività dei soci. Osservano ancora i ricorrenti che, qualora la predetta dichiarazione avesse avuto valenza confessoria, la corte di merito neanche avrebbe avuto la necessità di scrutinare le altre prove testimoniali (come la deposizione del commercialista), essendo già stato dimostrato il contratto di società.

3.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile.

Pretendono invero i ricorrenti una rivalutazione di merito del contenuto della dichiarazione del 16.01.89, già più volte sopra ricordata, che invece non è prospettabile in cassazione se non entro i ristretti limiti del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (per come perimetrato da Cass. ss.uu. n. 8053/2014), vizio qui solo enunciato in rubrica e non enucleato nella esposizione del motivo tramite l'articolazione di un "fatto storico", oggetto di discussione nel giudizio e decisivo ai fini della decisione, del cui omesso esame è legittimo dolersi tramite la prospettazione del vizio da ultimo ricordato.

Così articolata la doglianza è inammissibile in questo giudizio di legittimità. E ciò proprio perché è volta a sollecitare una rivalutazione del contenuto della predetta documentazione sulla quale la Corte di appello ha invece espresso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, peraltro incentrata - a differenza di quanto denunciato dai ricorrenti - sugli elementi costitutivi del sodalizio societario (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

3.2 Del resto e sotto altro profilo di riflessione, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei



confronti del destinatario della dichiarazione (Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013; Sentenza n. 12798 del 23/05/2018).

Ebbene, la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto da ultimo ricordati (e qui riaffermati), riscontrando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della confessione, così escludendo in radice anche la fondatezza della lamentata falsa applicazione delle norme sopra ricordate in rubrica.

Va da ultimo precisato che la predetta dichiarazione del 16.1.89 è stata comunque liberamente apprezzata dalla Corte di appello, unitamente agli altri mezzi di prova sopra descritti (dichiarazioni testimoniali; conferimento terreni al sodalizio societario; etc), come prescritto dall'art. 2733, terzo comma, cod. civ. in tema di litisconsorzio necessario e non è pertanto rintracciabile alcuna violazione dei principi regolanti la valutazione della prova legale, violazione peraltro neanche denunciata dai ricorrenti e comunque non sussistente.

4. I controricorrenti hanno inoltre presentato ricorso incidentale, con il quale denunciano, sebbene con riserva di rinuncia del ricorso (all'esito della istanza di correzione di errore materiale avanzata al giudice a quo), la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione al mancato rimborso in loro favore delle spese rappresentate dal versamento del contributo unificato già effettuato in primo grado, pari ad euro 804, come documentato nella nota spese del 25.1.2017.

4.1 I controricorrenti hanno dato atto, da ultimo, nella memoria che la statuizione giudiziale impugnata con il ricorso incidentale è stata oggetto di correzione di errore materiale da parte della Corte di Appello di Bari, sicchè deve ritenersi venuto meno l'interesse a ricorrere da parte dei controricorrenti con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale (Cass. 25625/2020). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza principale e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).



P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022

Il Presidente
Andrea Scaldaferrì

